

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 217/2010

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Disposizioni sul processo tributario- Art. 49, d. lgs. 31.12.1992, n. 546 – Mancata previsione della possibilità di sospensione della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, in caso di sopravvenuto pericolo di un grave ed irreparabile danno – Presunto contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. – Presunta violazione del diritto di difesa – Inammissibilità - Carezza di motivazione sulla rilevanza della questione - Mancato tentativo di una interpretazione costituzionalmente conforme – Insussistenza del requisito del fumus boni iuris – Mancata prova del requisito del periculum in mora.

Norme impugnate:

Art. 49, d. lgs. 31.12.1992, n. 546

Parametri costituzionali:

Art. 3 Cost.

Art. 23 Cost.

Art. 24 Cost.

Art. 111 Cost.

Art. 113 Cost.

- (1) È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, d. lgs. 31.12.1992, n. 546 (“disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”), per carezza di motivazione sulla rilevanza della questione.**

Con la sentenza 217/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, d. lgs. 31.12.1992, n. 546 (“disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”), sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 Cost. nonché, quale norma interposta all’art. 10 Cost., in riferimento all’art. 6, Conv. per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

L’art. 49, d. lgs. 546/1992 stabilisce che “alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”. Il giudice rimettente ha ritenuto che la disposizione censurata violasse gli evocati parametri costituzionali, nella parte in cui non prevede, in unico grado, la possibilità di sospensione della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il pericolo di un grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile.

In particolare, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio di

ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., perché, nel caso in cui la pronuncia di appello abbia riformato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, irragionevolmente escluderebbe la tutela cautelare a fronte di atti impositivi esecutivi per la prima volta emessi in esecuzione di una sentenza di secondo grado sfavorevole all'appellato. Inoltre, violerebbe gli artt. 23 e 24 Cost., perché prevede l'assoggettamento ad esecuzione forzata, senza possibilità per il debitore di adire un giudice in sede cautelare, nonché gli artt. 111 Cost. e 6 Conv. per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, perché il ritardo di giustizia, nelle more della sentenza della Corte di cassazione avente ad oggetto la sentenza di appello impugnata, potrebbe comportare una perdita irreversibile del patrimonio del contribuente. Risulterebbe infine compromesso anche l'art. 113 Cost., perché la disposizione impedirebbe un rimedio cautelare avverso l'attuazione di una pretesa tributaria, fondata su una sentenza di secondo grado, che abbia "ribaltato" in appello, una sentenza di primo grado pienamente favorevole al contribuente e, pertanto, si porrebbe in contrasto con il precetto costituzionale secondo cui la tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi è sempre ammessa.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione sotto tre ordini di profili.

Il primo motivo di inammissibilità discende dal fatto che il rimettente, nonostante la mancanza di un diritto vivente sul punto, non ha esperito alcun tentativo di interpretare la disposizione censurata nel senso che essa consenta l'applicazione al processo tributario della sospensione cautelare prevista dall'art. 373 c.p.c. con conseguente insussistenza del prospettato contrasto con gli evocati parametri costituzionali. Al riguardo, il giudice rimettente si limita a richiamare genericamente la giurisprudenza assolutamente prevalente e ad affermare, altrettanto genericamente, che tale interpretazione della disposizione censurata deriverebbe, secondo una "*fedele applicazione delle regole ermeneutiche*", dal divieto di estendere al processo tributario l'art. 373 c.p.c. Il rimettente, pertanto, omette di valutare se la disposizione denunciata sia interpretabile diversamente. Non tiene conto, infatti, che non v'è, in proposito, alcuna pronuncia della Corte di cassazione, ma solo contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito, che non assurgono a diritto vivente. Il mancato tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione denunciata si risolve, dunque, nella carenza di motivazione sulla rilevanza della questione e nella conseguente inammissibilità della questione medesima.

Il secondo motivo di inammissibilità discende dal fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, nella specie non sussiste il requisito del *fumus boni iuris* dell'istanza cautelare. Il giudice rimettente non ha considerato che la notificazione di atti a mezzo del servizio postale, ivi compresi gli atti di appello nel processo tributario, è regolata dall'art. 7, l. 20.11.1982, n. 890 ("*notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari*"). Ne deriva che alla notificazione a mezzo posta dell'atto di appello era applicabile *ratione temporis* la formulazione originaria dell'art. 7 l. 890/1982, secondo la quale l'agente postale, dopo la consegna del piego al portiere, non doveva inviare al destinatario alcuna lettera raccomandata. Di qui, l'infondatezza dell'istanza cautelare e, per l'effetto, l'inammissibilità, per irrilevanza, della sollevata questione.

Il terzo motivo di inammissibilità discende dal fatto che, diversamente da quanto ulteriormente affermato dal rimettente, nella specie non v'è neppure la prova del requisito del *periculum in mora*, inteso quale "danno grave ed irreparabile" derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata per Cassazione. Il rimettente, infatti, non fornisce alcuna motivazione in

ordine né alla situazione economica del debitore, né alla possibilità per quest'ultimo di evitare, nelle more, l'esecuzione forzata immobiliare, né agli effetti lesivi irreversibili ed inadeguatamente ristorabili di tale esecuzione. Siffatta motivazione sarebbe stata necessaria anche in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale (tale da costituire "diritto vivente"), secondo il quale, l' "irreparabilità del danno" di cui all'art. 373 c.p.c. va intesa, quantomeno, nel senso di un intollerabile scarto tra il pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza nelle more del giudizio di Cassazione e le concrete possibilità di risarcimento in caso di accoglimento del ricorso. Ne consegue l'omessa motivazione circa la sussistenza del *periculum in mora* e l'ulteriore profilo di inammissibilità della sollevata questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Daria Perrone